STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

QUOTIDIANO FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL 12 NOVEMBRE 2026

ANNO I • GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 6 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Crediti R&S inesistenti: il riversamento parziale non evita il reato

Crediti ricerca e sviluppo inesistenti: per la Cassazione (sent. 34434/2026) il riversamento parziale non evita il reato di indebita compensazione.

SE UN credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato compensato in F24 e poi contestato dal Fisco, il contribuente deve affrontare due problemi separati. Il primo è la qualificazione del credito, che può risultare inesistente oppure soltanto non spettante. Il secondo è l'effetto della restituzione delle somme. Quanto al primo, i giudici tributari non hanno ancora una posizione uniforme, e la scelta incide su sanzioni, termini e imputazione penale. Quanto al secondo, l'indirizzo è chiaro: per l'articolo 10-quater del D.Lgs. 74/2000 la causa di non punibilità esige il pagamento integrale di imposte, sanzioni e interessi, che va eseguito...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese che hanno compensato crediti R&S, responsabili amministrativi, consulenti fiscali e difensori

Quadro Normativo: D.L. 145/2013, art. 3, D.Lgs. 471/1997, art. 13

Rischio Operativo: Quanto al primo, i giudici tributari non hanno ancora una posizione uniforme, e la scelta incide su sanzioni, termini e...

Azione di Studio: Raccogli relazioni tecniche, prove dei costi e F24 per verificare qualificazione del credito e soglia annua di 50.000 euro. Con il difensore valuta tempi ed effetti del pagamento complessivo nel procedimento penale, senza considerare liberatorio un riversamento parziale

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per l'analisi preventiva di conformità contabile e documentale.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO
di Sabatino Pizzano

IMPRESE & SOCIETÀ

Compensazioni F24: nel DDL Bilancio 2027 il blocco scatta sopra 30.000 euro

Nella versione attuale del disegno di legge di Bilancio 2027, l'articolo 36 incide sul divieto di compensare in F24 i crediti d'imposta quando il contribuente ha debiti scaduti affidati all'Agente della riscossione. Ad oggi il divieto opera oltre 50.000 euro: è la soglia fissata dalla legge 199/2025, che aveva dimezzato i 100.000 euro iniziali. Il disegno di legge la riduce a 30.000 euro. Il controllo guarda a ruoli e accertamenti esecutivi scaduti, ossia quelli per i quali i termini di pagamento sono decorsi, e include imposta, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo,...

L'ANALISI A PAGINA 7 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Certificazione Unica inviata entro 5 giorni dalla scadenza: sanzioni e rimedi

Se una CU parte il 20 marzo, quattro giorni dopo la scadenza del 16 marzo, risulta tardiva e soggetta a sanzione, pur collocandosi in apparenza entro i "cinque giorni di tolleranza". Il termine di cinque giorni dell'articolo 4, comma...

SEGUE A PAGINA 10 →

LAVORO & PREV.

Crediti acquistati dai professionisti: differenziali tassati al 26%

Quando un professionista compra crediti d'imposta, soprattutto quelli originati dai bonus edilizi, e li paga meno del valore nominale, ne ricava un beneficio economico che coincide con lo scarto fra le due cifre. Per molto tempo il...

SEGUE A PAGINA 13 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Fatture a cavallo d'anno: la detrazione IVA e il nodo di dicembre

È un fastidio noto a chiunque tenga la contabilità IVA: documenti che spuntano nei primissimi giorni di gennaio ma che si riferiscono a operazioni concluse a dicembre dell'anno prima. Su questo punto specifico, il correttivo Omnibus...

SEGUE A PAGINA 17 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI: ACCERTAMENTO: 1 · IMPRESE & SOCIETÀ: 2 · FISCO & IMPOSTE: 1 · LAVORO & PREV.: 2

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Quotidiana e Settimanale
Riproduzione riservata © 2026

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE — 1 APPROFONDIMENTO

RICERCA E SVILUPPO

Crediti R&S inesistenti: il riversamento parziale non evita il reato

Crediti ricerca e sviluppo inesistenti: per la Cassazione (sent. 34434/2026) il riversamento parziale non evita il reato di indebita compensazione.

PAG. 3 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ — 2 APPROFONDIMENTO

RISCOSSIONE

Compensazioni F24: nel DDL Bilancio 2027 il blocco scatta sopra 30.000 euro

Compensazioni F24: il DDL Bilancio 2027 propone il blocco oltre 30.000 euro di carichi scaduti. La riduzione da 50.000 euro attende conferma definitiva.

PAG. 7 →

IVA

Fatture a cavallo d'anno: la detrazione IVA e il nodo di dicembre

Il correttivo Omnibus allunga i termini di detrazione IVA per le fatture a cavallo d'anno, ma la liquidazione di dicembre resta un problema aperto.

PAG. 17 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE — 1 APPROFONDIMENTO

SANZIONI

Certificazione Unica inviata entro 5 giorni dalla scadenza: sanzioni e rimedi

CU inviata entro cinque giorni dalla scadenza: se è il primo invio la sanzione scatta. Cosa vale per correzioni, scarti, riduzione a un terzo e ravvedimento.

PAG. 10 →

LAVORO & PROFESSIONI — 2 APPROFONDIMENTO

PROFESSIONISTI

Crediti acquistati dai professionisti: differenziali tassati al 26%

Crediti acquistati dai professionisti: il D.Lgs. 148/2026 tassa il differenziale con imposta sostitutiva del 26%. Calcolo, decorrenza e opzione retroattiva.

PAG. 13 →

REGIME FORFETARIO

Assunzione di dipendenti nel forfettario: gli obblighi del datore

Chi sta nel regime forfettario ha facoltà di assumere personale, e tuttavia non gode per questo di uno statuto di datore alleggerito.

PAG. 21 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

13 MIN LETTURA 12/11/2026

Crediti R&S inesistenti: il riversamento parziale non evita il reato

Crediti ricerca e sviluppo inesistenti: per la Cassazione (sent. 34434/2026) il riversamento parziale non evita il reato di indebita compensazione. Se un credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato compensato in F24 e poi contestato dal Fisco, il contribuente deve affrontare due problemi separati. Il primo è la qualificazione del credito, che può risultare inesistente oppure soltanto non spettante. Il secondo è l'effetto della restituzione delle somme. Quanto al primo, i giudici tributari non hanno ancora una posizione uniforme, e la scelta incide su sanzioni, termini e imputazione penale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Ricerca e Sviluppo.

Norme chiave
D.L. 145/2013, art. 3 · D.Lgs. 471/1997, art. 13 · D.Lgs. 74/2000, artt. 10-quater, 13 e 13-bis · D.Lgs. 87/2024 · D.L. 146/2021, art. 5, commi 7-12 · D.L. 25/2025 · Legge 69/2025.

Destinatari
Imprese che hanno compensato crediti R&S, responsabili amministrativi, consulenti fiscali e difensori.

Punto pratico
Raccogli relazioni tecniche, prove dei costi e F24 per verificare qualificazione del credito e soglia annua di 50.000 euro. Con il difensore valuta tempi ed effetti del pagamento complessivo nel procedimento penale, senza considerare liberatorio un riversamento parziale.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** 9, e in seguito è stato modificato dalla L.
- **Impatto operativo:** Se un credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato compensato in F24 e poi contestato dal Fisco, il contribuente deve affrontare due problemi separati.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Quanto al primo, i giudici tributari non hanno ancora una posizione uniforme, e la scelta incide su sanzioni, termini e imputazione penale.

Se un credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato compensato in F24 e poi contestato dal Fisco, il contribuente deve affrontare due problemi separati. Il primo è la qualificazione del credito, che può risultare inesistente oppure soltanto non spettante. Il secondo è l'effetto della restituzione delle somme. Quanto al primo, i giudici tributari non hanno ancora una posizione uniforme, e la scelta incide su sanzioni, termini e imputazione penale. Quanto al secondo, l'indirizzo è chiaro: per l'articolo 10-quater del D.Lgs. 74/2000 la causa di non punibilità esige il pagamento integrale di imposte, sanzioni e interessi, che va eseguito prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. A ribadirlo è la Terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 34434, depositata il 24 settembre 2026, stando a quanto riferito dalla stampa di settore. Anche se avviato di propria iniziativa, un riversamento parziale non fa scendere sotto la soglia di punibilità una condotta già perfezionata. Conviene perciò pianificare per tempo il pagamento complessivo e, prima ancora, custodire la documentazione tecnica capace di provare la natura effettiva dei progetti.

PERIMETRO: QUALI ATTIVITÀ BENEFICIANO DEL CREDITO R&S

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo trova origine nell'articolo 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, e in seguito è stato modificato dalla L. 190/2014 e dalla L. 145/2018. Lo si può ottenere per attività che reggono su quattro requisiti: novità, creatività, incertezza tecnica e sistematicità. Il riferimento è il Manuale di Frascati dell'OCSE, recepito nel decreto interministeriale del 27 maggio 2015. Sono escluse le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti e processi esistenti, pur quando ne comportino un miglioramento.

Tra i costi ammessi figurano, fra gli altri, quello del personale altamente qualificato, le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e la ricerca affidata a università e organismi di ricerca. Vanno riportati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Non si tratta di una formalità: con le ordinanze n. 5163 del 27 febbraio 2025 e n. 30589 del 20 novembre 2025, richiamate dalla fonte, la Cassazione l'ha considerato un presupposto costitutivo del credito, rinviando all'articolo 5 del D.M. 28 marzo 2008, n. 76, che prevede l'indicazione a pena di decadenza. In assenza del quadro RU, il credito è inesistente.

QUALIFICAZIONE: CREDITO INESISTENTE O NON SPETTANTE

La differenza si ricava dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997. Il credito non spettante (comma 4) esiste nella norma ma è stato impiegato oltre il dovuto o senza osservare le modalità di legge. Il credito inesistente (comma 5) è quello che difetta, del tutto o in parte, del presupposto costitutivo, purché l'inesistenza non risulti dai controlli automatizzati e formali: gli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e l'articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972.

Con le sentenze gemelle n. 34419 e n. 34452 dell'11 dicembre 2023, le Sezioni unite della Cassazione hanno precisato che le due condizioni devono sussistere congiuntamente. È inesistente il credito che nasce da una rappresentazione artificiosa, che è privo dei presupposti costitutivi o che, anche se sorto, risultava già estinto quando è stato utilizzato, e la cui inesistenza non si coglie con i controlli automatizzati. Se invece la si rileva senza difficoltà, il credito rientra fra quelli non spettanti. Successivamente l'ordinanza n. 31865 del 6 dicembre 2025, segnalata dalla fonte, ha richiamato le definizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater, del D.Lgs. 74/2000, introdotte dal D.Lgs. 87/2024: è inesistente anche il credito i cui requisiti sono frutto di rappresentazioni fraudolente, realizzate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

SANZIONI: QUANTO PESA LA QUALIFICA

La qualifica ha un effetto diretto sull'importo dovuto. Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024, impiegare un credito inesistente comporta una sanzione dal 100% al 200% e un termine di accertamento di otto anni (articolo 27, comma 16, del D.L. 185/2008). Per il credito non spettante la sanzione è del 30% e si applicano i termini ordinari.

Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, in vigore dal 29 novembre 2024, ha ridefinito le misure: 70% per il credito inesistente, con aumento dalla metà al doppio quando la rappresentazione è fraudolenta, e 25% per il credito non spettante. Si aggiunge una sanzione fissa di 250 euro per i casi in cui manchino soltanto adempimenti amministrativi strumentali, non previsti a pena di decadenza, regolarizzati poi entro i termini. Il trattamento più favorevole vale tuttavia solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Con la sentenza n. 338/2025 la Corte di giustizia tributaria di Modena ha negato il favor rei per il periodo precedente, soluzione che il legislatore ha motivato con esigenze di equilibrio di bilancio (articolo 81 della Costituzione).

PROFILO	CREDITO NON SPETTANTE	CREDITO INESISTENTE
Sanzione fino al 31 agosto 2024	30%	Dal 100% al 200%
Sanzione dal 1° settembre 2024	25%	70% (dalla metà al doppio se vi è rappresentazione fraudolenta)
Termine di accertamento (violazioni ante 2024)	Ordinario	Otto anni
Rilievo penale (art. 10-quater)	Comma 1	Comma 2, reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
Esimente per obiettiva incertezza in sede penale	Applicabile	Non applicabile

NOVITÀ: UNA GIURISPRUDENZA DI MERITO SPACCATA

Nelle controversie sui crediti R&S l'Amministrazione di rado mette in dubbio che i costi siano stati sostenuti. Ciò che contesta è piuttosto l'appartenenza delle attività alla nozione agevolata, il livello di novità o il criterio di calcolo. Su questo punto le corti non concordano.

LA POSIZIONE PIÙ SEVERA

Secondo la Corte di giustizia tributaria di Ancona (sentenze n. 407/2022, n. 456/2022 e n. 66/2023), la mancanza di novità fa venir meno il presupposto costitutivo e, dato che l'accertamento impone di esaminare la documentazione tecnica, il credito va considerato inesistente. È incisiva la formula riportata: l'inesistenza attiene al credito di imposta, non al costo. Anche la Corte di Modena si muove in questa direzione.

LA POSIZIONE PIÙ VICINA ALLE IMPRESE

Altre pronunce vanno nel senso opposto. La Corte di Roma (n. 1561/2023), constatata l'assenza di documenti fraudolenti e la reale esecuzione delle attività, ha qualificato il credito come non spettante. La Corte di Ascoli Piceno (n. 84/2024 e n. 118/2024) ha giudicato insufficienti, per configurare l'inesistenza, lacune documentali o imprecisioni nella descrizione dei progetti e, essendo le spese effettive e non contestate, ha applicato la sanzione dettata per il non spettante. La Corte di Torino (n. 115/2026) ha escluso l'inesistenza dove i progetti risultavano provati. Quella di Catanzaro (n. 2002/2025) ha annullato l'atto di recupero per carenza di motivazione, non essendoci un parere tecnico del Ministero (oggi Mimit) né una totale mancanza del presupposto costitutivo. Va ricordato, in proposito, che la giurisprudenza più recente, stando alla stampa specializzata, ritiene il parere ministeriale una facoltà dell'Agenzia e non un dovere: la questione va quindi seguita caso per caso. Le sentenze di merito richiamate in questo paragrafo provengono dalla fonte e non sono state controllate sui testi originali.

ESIMENTE: OBIETTIVA INCERTEZZA NORMATIVA

In materia amministrativa le sanzioni possono essere escluse quando la norma è incerta. La base si trova nell'articolo 8 del D.Lgs. 546/1992, nell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e nell'articolo 10, comma 3, della L. 212/2000. La Corte di Ancona l'ha applicata cancellando le sanzioni ma lasciando fermo il recupero, anche in ragione dei dubbi originati dalla circolare n. 5/E del 2016 dell'Agenzia delle entrate.

In altre sedi la tesi è stata rigettata. Le Sezioni unite l'hanno esclusa perché non era provato che l'errore dipendesse da un comportamento dell'Agenzia, mentre la Corte di Modena ha rammentato che l'impresa, prima di indicare il credito in dichiarazione, deve accertare la sussistenza di tutte le condizioni. In sede penale l'articolo 10-quater del D.Lgs. 74/2000 esclude la punibilità in caso di obiettiva incertezza sugli elementi che determinano la spettanza, ma soltanto per il credito non spettante: chi rientra nell'area dell'inesistenza non può appellarsi a questa tutela.

REATO: SOGLIA ANNUA E PAGAMENTO INTEGRALE

L'articolo 10-quater sanziona chi omette di versare le somme dovute avvalendosi in compensazione di crediti non spettanti (comma 1) o inesistenti (comma 2) per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Il calcolo della soglia riguarda il complesso dei crediti utilizzati nell'anno, senza distinguere fra i titoli debitori. Per i crediti inesistenti la pena è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L'articolo 13 dello stesso decreto esclude la punibilità se, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, i debiti tributari, sanzioni e interessi inclusi, vengono estinti col pagamento integrale. Quando il debito è rateizzato, il giudice può fissare un termine per il saldo residuo, sospendendo la prescrizione. Stando alla fonte, tuttavia, il comma 1 dell'articolo 13 richiama unicamente il comma 1 dell'articolo 10-quater, sicché per i crediti inesistenti la situazione rimane più rigorosa: se ne tenga conto prima di definire una strategia difensiva, controllando il testo vigente.

Fuori dai casi di non punibilità, l'estinzione del debito prima che si chiuda il dibattimento di primo grado permette di fruire dell'attenuante dell'articolo 13-bis, con diminuzione della pena fino alla metà e senza pene accessorie. Non realizzano invece la non punibilità il versamento della sola imposta, la restituzione di una parte del credito o il pagamento della sola prima rata.

RIVERSAMENTO: PROCEDURA SPONTANEA E SUOI CONFINI

Il ragionamento è identico per il riversamento spontaneo disciplinato dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, da ultimo modificato dal D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla L. 9 maggio 2025, n. 69. Tramite tale procedura si possono sanare gli utilizzi indebiti senza sanzioni né interessi. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 maggio 2025 (protocollo n. 224105/2025) aveva riaperto i termini fino al 3 giugno 2025 per presentare il modello e versare la prima rata o l'intero importo, con ulteriori rate fissate al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026.

Vi potevano accedere le imprese che avevano realizzato attività non riconducibili, in tutto o in parte, a R&S ammissibile, che avevano applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del D.L. 145/2013 in modo non conforme all'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 72, della L. 145/2018, oppure che avevano errato nel quantificare le spese o la media storica di riferimento. Erano esclusi gli utilizzi già accertati con atto definitivo e i crediti originati da condotte fraudolente, simulazioni, false rappresentazioni, documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti, o sprovvisti di documentazione idonea a provare le spese.

Gli effetti della procedura sono tuttavia solo amministrativi. Escludendo sanzioni e interessi e consentendo la rateazione, essa non assicura da sola quel pagamento integrale che il giudice penale pretende. Chi ha aderito e deve ancora versare delle rate (l'ultima scadeva il 16 dicembre 2026) è tenuto dunque a controllarne il regolare pagamento e a valutare a parte la propria posizione penale.

CASSAZIONE: LA SENTENZA N. 34434/2026

La pronuncia concerne crediti R&S compensati da una S.r.l. fra il 2019 e il 2020. Rifacendosi alle Sezioni unite civili, la Corte sostiene che il credito è esistente ma non spettante se l'irregolarità si ricava dal raffronto fra la dichiarazione e i documenti prodotti dal contribuente. È invece inesistente se risulta davvero irreale. Così era il credito del caso: senza documentazione dei costi, delle attrezzature di laboratorio e dei dati dichiarati, scoperto soltanto grazie alle verifiche della Guardia di finanza e relativo a un progetto di cui gli stessi dipendenti non sapevano nulla.

Il secondo principio attiene all'elemento soggettivo. L'inesistenza rappresenta di per sé, salvo prova contraria, un indizio del dolo, mentre per i crediti non spettanti bisogna provare che il contribuente era consapevole di non poterli utilizzare. Il terzo è quello di maggiore rilievo pratico: la causa di non punibilità dell'articolo 13 pretende il pagamento integrale, e un successivo riversamento parziale non può far scendere sotto soglia una condotta già perfezionata. Il testo della sentenza non è stato letto direttamente e, dalle ricerche in rete, non se n'è potuta trovare una conferma indipendente: va dunque controllato prima di citarlo in un atto.

COSA FARE: INDICAZIONI OPERATIVE

Il primo controllo concerne la qualificazione scelta dall'ufficio, da cui discendono termini, sanzioni e titolo di reato. Determinante è la documentazione tecnica: relazioni, diari di laboratorio, contratti con i ricercatori, brevetti e risultati dei progetti. Essa serve tanto a contrastare l'inesistenza quanto a sostenere l'esimente dell'incertezza.

Nel contenzioso è possibile censurare la motivazione dell'atto, specie se manca un parere del Mimit, e domandare che il credito sia riqualificato come non spettante. Quando è in corso un procedimento penale bisogna controllare la soglia annua, offrire elementi concreti e non semplici dichiarazioni di buona fede e, soprattutto, organizzare il pagamento integrale prima che si apra il dibattimento. Se l'atto di recupero è divenuto definitivo, il riversamento spontaneo è precluso e il pagamento integrale rimane l'unica via per ambire alla non punibilità.

DOMANDE FREQUENTI

RESTITUIRE UNA PARTE DEL CREDITO R&S ELIMINA IL RISCHIO PENALE?

Il riversamento parziale non riduce retroattivamente la soglia di una compensazione già perfezionata. Occorre valutare separatamente qualificazione del credito, importo annuo utilizzato e possibili effetti del pagamento integrale. Il testo segnala inoltre un trattamento più rigoroso per i crediti inesistenti rispetto a quelli non spettanti.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER DIFENDERE UN CREDITO DI RICERCA E SVILUPPO?

Sono utili relazioni tecniche, diari di laboratorio, contratti con i ricercatori, brevetti, risultati dei progetti e prove dei costi sostenuti. La documentazione deve dimostrare la natura effettiva delle attività e può servire a contestare la qualificazione del credito come inesistente.

LA SENTENZA 34434/2026 CITATA È STATA VERIFICATA SUL TESTO ORIGINALE?

No. La ricostruzione della pronuncia deriva dalla stampa specializzata e il testo dichiara che non è stato possibile ottenere una conferma indipendente. Prima di richiamarla in un atto occorre controllare direttamente la decisione, senza assumere come accertati i passaggi riferiti dalla fonte.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/crediti-ricerca-e-sviluppo-inesistenti-riversamento-parziale-reato/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

10 MIN LETTURA 12/11/2026

Compensazioni F24: nel DDL Bilancio 2027 il blocco scatta sopra 30.000 euro

Compensazioni F24: il DDL Bilancio 2027 propone il blocco oltre 30.000 euro di carichi scaduti. La riduzione da 50.000 euro attende conferma definitiva. Nella versione attuale del disegno di legge di Bilancio 2027, l'articolo 36 incide sul divieto di compensare in F24 i crediti d'imposta quando il contribuente ha debiti scaduti affidati all'Agente della riscossione. Ad oggi il divieto opera oltre 50.000 euro: è la soglia fissata dalla legge 199/2025, che aveva dimezzato i 100.000 euro iniziali. Il disegno di legge la riduce a 30.000 euro. Il controllo guarda a ruoli e accertamenti esecutivi scaduti, ossia quelli per i quali i termini di pagamento sono decorsi, e include imposta, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, mentre restano fuori gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Riscossione.

Norme chiave
DDL Bilancio 2027, art. 36 · D.L. 223/2006, art. 37, commi 49-ter, 49-quater e 49-quinquies · D.Lgs. 33/2025, artt. 5 e 6 · Legge 199/2025 · D.L. 78/2010, art. 31 · Circolare Agenzia delle Entrate 16/E/2024.

Destinatari
Contribuenti con carichi scaduti affidati alla riscossione e intermediari che trasmettono F24 con compensazioni.

Punto pratico
Prima dell'F24 ricostruisci i carichi scaduti, separando sospensioni, rateazioni e definizioni; verifica il limite vigente e il distinto vincolo di 1.500 euro. Simula l'effetto dei 30.000 euro dal 2027, aggiornando il controllo solo dopo l'approvazione definitiva.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Ad oggi il divieto opera oltre 50.000 euro: è la soglia fissata dalla legge 199/2025, che aveva dimezzato i 100.000 euro iniziali.
- 💡 **Impatto operativo:** Nella versione attuale del disegno di legge di Bilancio 2027, l'articolo 36 incide sul divieto di compensare in F24 i crediti d'imposta quando il contribuente ha debiti scaduti affidati all'Agente della riscossione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il calcolo del beneficio per l'erario merita attenzione.

Nella versione attuale del disegno di legge di Bilancio 2027, l'articolo 36 incide sul divieto di compensare in F24 i crediti d'imposta quando il contribuente ha debiti scaduti affidati all'Agente della riscossione. Ad oggi il divieto opera oltre 50.000 euro: è la soglia fissata dalla legge 199/2025, che aveva dimezzato i 100.000 euro iniziali. Il disegno di legge la riduce a 30.000 euro. Il controllo guarda a ruoli e accertamenti esecutivi scaduti, ossia quelli per i quali i termini di pagamento sono decorsi, e include imposta, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, mentre restano fuori gli interessi di mora e gli oneri di riscossione. Il blocco vale anche per gli F24 a saldo zero e non viene meno se il credito supera il debito: occorre prima pagare il debito almeno fino a scendere sotto la soglia. Non rientrano nel calcolo i carichi sospesi, rateizzati o definiti con le misure agevolate, rottamazione-quinquies compresa. Secondo la stima ufficiale il maggior gettito è di 100 milioni di euro l'anno dal 2027. Poiché si tratta di un disegno di legge, l'iter parlamentare potrebbe ancora portare modifiche.

QUADRO NORMATIVO: LE TAPPE CHE HANNO PORTATO ALLA SOGLIA

Per cogliere la novità conviene ripercorrere la successione delle regole. A partire dal 1° luglio 2024, la compensazione orizzontale in F24 dei crediti per imposte erariali (Irpef, Ires, Iva e simili) incontra un blocco collegato ai carichi scaduti. Lo ha introdotto la legge 213/2023, cioè la legge di Bilancio 2024, e lo ha poi riscritto in profondità l'articolo 4, comma 2, del D.L. 39/2024, che ha preso il posto del comma 49-quinquies dell'articolo 37 del D.L. 223/2006.

La regola è stata ripresa nell'articolo 5, comma 7, del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, le cui disposizioni producono effetti dal 1° gennaio 2027. Partita da 100.000 euro, la soglia è scesa a 50.000 euro con la legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il blocco opera quando ruoli scaduti e accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione eccedono l'importo di soglia.

Questa disciplina non cancella un divieto più risalente, ma lo affianca. L'articolo 31 del D.L. 78/2010 impedisce di compensare i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti scaduti, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di importo superiore a 1.500 euro. Su tale divieto si sono pronunciate le circolari dell'Agenzia delle Entrate 4/E e 13/E del 2011, e la stessa regola compare anche nel Testo unico sulla riscossione, all'articolo 6.

LA NOVITÀ: DAL 2027 LA SOGLIA SCENDE A 30.000 EURO

Nella soglia, l'articolo 36 del disegno di legge di Bilancio 2027 sostituisce 30.000 euro ai 50.000 euro attuali. Secondo la Relazione illustrativa, la disposizione fissa un limite alla compensazione orizzontale in presenza di una posizione debitoria accertata, per ruoli e accertamenti esecutivi, superiore a 30 mila euro, e la possibilità di compensare torna con il pagamento dei debiti.

Il calcolo del beneficio per l'erario merita attenzione. In primo luogo si è stimato quanti contribuenti, in circa un semestre, sarebbero caduti nel nuovo divieto. Poi si è determinato l'importo medio dei crediti respinti per chi è già bloccato con ruoli sopra 50.000 euro, moltiplicandolo per i soggetti che finirebbero sotto la nuova soglia. Come parametro si usa la quota di contribuenti intercettati dalla procedura di sospensione tra gennaio e giugno 2026, rispetto a tutti coloro che hanno carichi residui netti sopra 50.000 euro. Ne deriva un effetto positivo stimato in 100 milioni di euro annui dal 2027.

La disposizione lascia intatti gli altri profili della disciplina. Per questo, secondo la fonte consultata, continuano a valere i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate contenuti nella circolare 16/E del 2024. A cambiare è soltanto la cifra: la platea dei contribuenti coinvolti si estende a chi ha carichi residui compresi tra 30.000 e 50.000 euro. Occorre ricordare che la norma diventerebbe vincolante solo se il testo definitivo della legge di bilancio la confermasse, e che le sintesi disponibili divergono sulla disposizione esatta che viene modificata: alcune citano il Testo unico sulla riscossione, altre il vecchio articolo 37 del D.L. 223/2006. Nella sostanza, però, il risultato non muta.

DEBITI RILEVANTI: LE SOMME CHE CONCORRONO ALLA SOGLIA

Va chiarito anzitutto quali importi entrano nel calcolo. Vi rientrano le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, i carichi affidati all'Agente della riscossione per atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, inclusi quelli di recupero di crediti inesistenti o non spettanti, e gli accertamenti esecutivi per i quali il ruolo non viene più formato. Rileva unicamente il debito scaduto, quello cioè per cui sono trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, o 30 giorni in più nel caso degli accertamenti esecutivi. Nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella, dunque, compensare resta possibile.

In base ai chiarimenti di prassi, alla soglia concorrono:

- le imposte dirette (Irpef, Ires), l'Iva, l'imposta di registro e le altre imposte indirette;
- le somme richieste in recupero per l'utilizzo in compensazione, totale o parziale, di crediti non spettanti o inesistenti, risultanti dagli atti di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 311/2004 emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli dell'articolo 38-bis del D.P.R. 600/1973 emessi a partire da tale data;
- le sanzioni e gli interessi connessi, con l'esclusione degli interessi di mora e degli oneri di riscossione.

Contano i ruoli ordinari e straordinari, iscritti sia a titolo definitivo sia a titolo provvisorio.

CREDITI BLOCCATI: QUALI COMPENSAZIONI VENGONO IMPEDITE

Una volta scattato il blocco, restano non compensabili in orizzontale i crediti relativi alle imposte erariali, per esempio quelli maturati per le imposte sui redditi, l'Iva e l'imposta di registro. Secondo la prassi rientrano anche i crediti di natura agevolativa: il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, quello per gli investimenti nel Mezzogiorno, il credito per i beni strumentali nuovi (Industria 4.0), i crediti da bonus edilizi e gli altri crediti agevolativi.

Sono invece esclusi dal blocco i crediti riferiti ai contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa nelle gestioni degli enti previdenziali, comprese le quote associative, ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti da datori di lavoro e committenti di collaborazioni coordinate e continuative, e ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Un chiarimento di prassi ha conseguenze concrete: il limite non ammette deroghe. Se i crediti del contribuente superano i carichi affidati, egli non può comunque compensare alcunché finché non versa il debito scaduto almeno per l'importo che serve a portarlo sotto la soglia. Il blocco colpisce tanto gli F24 a saldo zero quanto quelli con un saldo da pagare.

COME SBLOCCARE: PAGARE O ESCLUDERE I CARICHI

Il rimedio principale consiste nel pagare. Anche un versamento solo parziale dei carichi scaduti, tale da portare il debito residuo sotto la soglia, restituisce la possibilità di compensare. Il debito si può estinguere pure compensando crediti relativi alle stesse imposte, Iva, Irpef, Irap e Ires, nel modello F24 accise con il codice tributo RUOL, come dispone il quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del D.L. 78/2010. A questo scopo non sono utilizzabili i crediti di natura agevolativa, come quelli del quadro RU. Il pagamento con RUOL, inoltre, non serve a estinguere i debiti derivanti da atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti.

Certi carichi restano fuori dalla soglia, perché il contribuente si è avvalso di uno specifico istituto:

- la sospensione legale della riscossione (legge 228/2012);
- la sospensione giudiziale o amministrativa;
- una rateizzazione in corso, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 602/1973 o altre rateazioni con l'Agenzia delle Entrate;

- il pagamento del debito prima della scadenza;
- le definizioni agevolate, rottamazione-quinquies inclusa.

Qualora la nuova soglia venisse confermata, dal 1° gennaio 2027 il controllo andrebbe effettuato sul debito residuo alla data di presentazione dell'F24.

CONTROLLI SULL'F24: SOSPENSIONE E COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE

Quanto ai controlli, per accertare le condizioni del blocco si applicano i commi 49-ter e 49-quater dell'articolo 37 del D.L. 223/2006. Il comma 49-ter permette all'Agenzia delle Entrate di sospendere per non oltre 30 giorni l'esecuzione delle deleghe di pagamento che contengono compensazioni a rischio. Secondo il comma 49-quater, quando dal controllo risulta che i crediti non sono utilizzabili in tutto o in parte, l'Agenzia comunica al contribuente in via telematica che la delega non è stata eseguita.

Nella pratica, un F24 bloccato può restare del tutto non pagato: l'impresa si accorge del problema solo dopo l'invio, e rischia di ritrovarsi con scadenze non versate, sanzioni e interessi. Chi ha ruoli scaduti dovrebbe perciò verificare la propria posizione prima di predisporre il modello.

COSA FARE: CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DELL'F24

La prima mossa è consultare il cassetto fiscale e l'estratto di ruolo, così da quantificare i carichi affidati all'Agente della riscossione. Un'impresa con 40.000 euro di carichi scaduti oggi non subisce il blocco, ma lo subirebbe dal 2027 se la soglia fosse confermata. Tra le azioni disponibili ci sono il pagamento, anche parziale, la domanda di rateizzazione o l'adesione a una definizione agevolata, che sottraggono i carichi al calcolo della soglia.

Va ricordato, poi, che anche con la nuova soglia continua a valere il divieto dell'articolo 31 del D.L. 78/2010, con il limite di 1.500 euro, il quale tuttavia non preclude la compensazione dei crediti di natura agevolativa, come il bonus ZES Unica. Per chi si serve con continuità dei crediti d'imposta, la programmazione finanziaria dei prossimi mesi dovrebbe quindi comprendere un controllo dei carichi, soprattutto in vista dei versamenti di inizio 2027.

DOMANDE FREQUENTI

LA SOGLIA DI 30.000 EURO PER BLOCCARE LE COMPENSAZIONI È GIÀ DEFINITIVA?

No. La riduzione da 50.000 a 30.000 euro è prevista dal disegno di legge di Bilancio 2027 e potrebbe cambiare durante l'iter parlamentare. Diventerebbe vincolante soltanto se confermata dalla legge definitiva; nel frattempo occorre verificare il limite vigente prima di inviare l'F24.

QUALI CARICHI RESTANO FUORI DAL CALCOLO DELLA SOGLIA?

Restano fuori i carichi sospesi, quelli oggetto di una rateizzazione in corso e quelli interessati da definizioni agevolate. Nel conteggio dei debiti rilevanti entrano imposta, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, mentre sono esclusi gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.

IL BLOCCO RIGUARDA ANCHE UN F24 A SALDO ZERO?

Sì. Il divieto riguarda anche le deleghe a saldo zero e non viene meno se il credito supera il debito. Per recuperare la possibilità di compensare occorre pagare i carichi scaduti almeno nella misura necessaria a portare il residuo sotto la soglia.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/compensazioni-f24-blocco-30000-euro-ddl-bilancio-2027/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

9 MIN LETTURA 12/11/2026

Certificazione Unica inviata entro 5 giorni dalla scadenza: sanzioni e rimedi

CU inviata entro cinque giorni dalla scadenza: se è il primo invio la sanzione scatta. Cosa vale per correzioni, scarti, riduzione a un terzo e ravvedimento. Se una CU parte il 20 marzo, quattro giorni dopo la scadenza del 16 marzo, risulta tardiva e soggetta a sanzione, pur collocandosi in apparenza entro i “cinque giorni di tolleranza”. Il termine di cinque giorni dell’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998 non proroga infatti la scadenza: serve a sistemare certificazioni già trasmesse entro il termine ordinario, oppure a rimandare un file respinto dal sistema.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
D.P.R. 322/1998, art. 4, comma 6-quinquies · D.Lgs. 472/1997, artt. 12 e 13 · D.Lgs. 87/2024 · Circolare Agenzia delle Entrate 12/E/2024 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 15707/2026.

Destinatari
Sostituti d’imposta, uffici paghe e intermediari incaricati della trasmissione delle Certificazioni uniche.

Punto pratico
Controlla subito ricevuta e data del primo invio: correggi una CU tempestiva entro la finestra ammessa e ritrasmetti solo quelle scartate. Se il primo invio è tardivo, trasmetti la CU corretta entro sessanta giorni e calcola la sanzione valutando il ravvedimento.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** CU inviata entro cinque giorni dalla scadenza: se è il primo invio la sanzione scatta. Cosa vale per correzioni, scarti, riduzione a un terzo e ravvedimento.
- **Impatto operativo:** La sanzione base è di 100 euro per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, fino a un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta, e non opera il cumulo giuridico dell’articolo 12 del D.Lgs.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Se una CU parte il 20 marzo, quattro giorni dopo la scadenza del 16 marzo, risulta tardiva e soggetta a sanzione, pur collocandosi in apparenza entro i “cinque giorni di tolleranza”.

Se una CU parte il 20 marzo, quattro giorni dopo la scadenza del 16 marzo, risulta tardiva e soggetta a sanzione, pur collocandosi in apparenza entro i “cinque giorni di tolleranza”. Il termine di cinque giorni dell’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998 non proroga infatti la scadenza: serve a sistemare certificazioni già trasmesse entro il termine ordinario, oppure a rimandare un file respinto dal sistema. La sanzione base è di 100 euro per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, fino a un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta, e non opera il cumulo giuridico dell’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997, ossia la riduzione che di norma si applica quando vengono commesse più violazioni dello stesso tipo. Se la regolarizzazione della CU avviene entro sessanta giorni, la sanzione si riduce a un terzo, cioè 33,33 euro per certificazione, con un limite di 20.000 euro. Superato questo termine rimane comunque il ravvedimento operoso, che l’Agenzia delle Entrate ha ammesso con la Circolare 12/E del 31 maggio 2024. In concreto: i cinque giorni di tolleranza tutelano errori e scarti, non i ritardi del primo invio.

EQUIVOCO DIFFUSO: IL VERO SIGNIFICATO DEI CINQUE GIORNI

Molti sostituti d’imposta si chiedono semplicemente se, inviando la Certificazione Unica entro cinque giorni dalla scadenza, si possa evitare la sanzione. No, non si può. L’equivoco deriva da una lettura frettolosa dell’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998, che contempla sì un periodo di cinque giorni, ma lo riferisce a un caso preciso: la trasmissione errata.

Le violazioni previste dalla norma sono tre. La **omessa** trasmissione è la CU mai inviata. La **tardiva** è quella spedita dopo la scadenza ordinaria. La **errata** è quella inviata nei termini ma con dati inesatti. Solo quest’ultima rientra nella finestra dei cinque giorni: se il sostituto si accorge dell’errore dopo aver trasmesso il file in tempo, può sostituire o annullare la certificazione nei cinque giorni successivi alla scadenza, senza subire alcuna conseguenza sanzionatoria.

La questione conta perché tra un ritardo e un errore corretto per tempo corrono, nella sostanza, pochi giorni di calendario, ma anche centinaia o migliaia di euro di sanzioni. Chi ha già trasmesso il file entro la scadenza gode di una tutela. Chi non ha trasmesso nulla ne è privo.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Per la CU 2026, che riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2025, la scadenza ordinaria per l'invio telematico era il 16 marzo 2026. Si pensi a due sostituti d'imposta che appaiono nella medesima condizione.

Il primo ha spedito regolarmente il file il 13 marzo, ma solo dopo la scadenza si è reso conto di aver indicato in modo errato l'importo delle ritenute. Entro i cinque giorni successivi al 16 marzo, ossia fino al 21 marzo 2026, può sostituire la certificazione senza rischiare alcuna sanzione. Il secondo non aveva trasmesso ancora nulla e invia il file il 20 marzo. Il suo invio è tardivo: la CU è stata trasmessa per la prima volta dopo la scadenza, anche se i giorni trascorsi sono meno di cinque, e la violazione si configura.

A fare la differenza non è il numero di giorni passati, bensì l'esistenza, nel primo caso, di una trasmissione tempestiva da correggere. Nel secondo caso quella trasmissione non c'è.

SCARTO TELEMATICO: QUANDO IL RINVIO ENTRO CINQUE GIORNI È PROTETTO

Lo stesso esonero dalla sanzione vale se il file è stato respinto dal sistema dell'Agenzia delle Entrate. Lo scarto consiste nel rifiuto automatico del file, o di alcune delle certificazioni contenute, per errori formali di compilazione o di struttura: il sostituto ne viene a conoscenza dalla ricevuta che il sistema restituisce dopo la trasmissione.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026, n. 15707, con cui è stato approvato il modello CU 2026, stabilisce ai punti 7.4 e 7.5 (stando a quanto riportato dalla fonte di riferimento di questo articolo, la cui numerazione dei punti non è stata riscontrata sul testo ufficiale) che, se viene scartato l'intero file o una singola certificazione, si può ritrasmettere entro cinque giorni. Le condizioni sono due:

- il file originario deve essere stato inviato entro la scadenza ordinaria;
- il nuovo invio deve avvenire nei termini previsti dal provvedimento.

Quando lo scarto è parziale, e interessa dunque solo alcune certificazioni, occorre rinviare unicamente quelle non accolte. Reinviare anche le CU già accettate rischierebbe di duplicare i dati e di creare disallineamenti nell'archivio. Alcune fonti di prassi riportano inoltre che i cinque giorni possono decorrere dalla data della comunicazione di scarto, se questa giunge dopo la scadenza: l'indicazione va controllata caso per caso sulla ricevuta, poiché la regola di partenza resta quella dei cinque giorni dalla scadenza ordinaria.

PRIMO INVIO TARDIVO: GLI IMPORTI E LE RIDUZIONI PREVISTI

Se la CU viene trasmessa per la prima volta dopo la scadenza, oppure se una correzione giunge oltre i cinque giorni, si applica la disciplina sanzionatoria ordinaria, temperata in modo rilevante per chi si regolarizza entro sessanta giorni. Ecco il quadro per ogni singola certificazione.

SITUAZIONE	SANZIONE PER CU	TETTO PER SOSTITUTO
Errore sistemato entro cinque giorni dalla scadenza (file trasmesso in tempo)	Nessuna	Nessuno
Scarto rinviato entro cinque giorni (file originario in tempo)	Nessuna	Nessuno
CU omessa, tardiva o errata, regolarizzata entro sessanta giorni	33,33 euro (un terzo di 100)	20.000 euro
CU omessa, tardiva o errata, dopo sessanta giorni	100 euro	50.000 euro

Un esempio con i numeri rende evidente la differenza. Un sostituto d'imposta che invia per la prima volta 120 certificazioni il 20 marzo 2026 rischia, secondo la regola generale, 12.000 euro (120 per 100 euro). Se le avesse inviate entro sessanta giorni dalla scadenza, vale a dire entro la metà di maggio 2026 in base al computo ordinario, la sanzione sarebbe scesa a circa 4.000 euro (120 per 33,33 euro). Per toccare i tetti servono volumi elevati: 500 certificazioni per i 50.000 euro, 600 per i 20.000 euro.

Occorre tenere presente che i sessanta giorni decorrono dalla scadenza ordinaria e che, per beneficiare della riduzione, il sostituto deve trasmettere in modo corretto la certificazione entro tale limite: una CU rinviata ancora con errori non vale come regolarizzazione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: LA SVOLTA SEGNATA DALLA CIRCOLARE 12/E DEL 2024

Per gli invii effettuati oltre i cinque giorni esiste ancora un'altra strada: il ravvedimento operoso, ossia la regolarizzazione spontanea della violazione prima che l'Agenzia la contesti, con il pagamento di una sanzione ridotta e degli eventuali interessi. La base normativa è l'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

Per lungo tempo l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la tesi contraria. La Circolare 6/E del 2015 negava infatti il ravvedimento per le Certificazioni Uniche, ritenendo che la violazione non si potesse sanare con tale strumento. La Circolare 12/E del 31 maggio 2024 ha abbandonato quella posizione e ha riconosciuto che l'articolo 13 si applica anche alle CU trasmesse in ritardo. Il sostituto d'imposta può perciò regolarizzare di sua iniziativa, avvalendosi delle riduzioni previste in base al momento in cui interviene.

Le riduzioni dell'articolo 13 cambiano a seconda del tempo trascorso e sono state ritoccate più volte, da ultimo con il D.Lgs. 87/2024. Le frazioni precise per ogni fascia

temporale vanno riscontrate sul testo in vigore al momento della regolarizzazione: in questo articolo non si riportano importi per le fasce oltre i sessanta giorni, dato che non sono stati verificati sul testo ufficiale. Si consiglia di versare la sanzione ridotta con modello F24 e di trasmettere la CU corretta nello stesso giorno, così da documentare che i due adempimenti coincidono.

CHECKLIST OPERATIVA: LE REGOLE DA SEGUIRE IN STUDIO

Dal quadro appena tracciato derivano alcune indicazioni pratiche che uno studio o un ufficio amministrativo può far proprie fin dalla prossima campagna di CU.

- **Non fare affidamento sui cinque giorni per il primo invio.** Il calendario interno va impostato sulla scadenza ordinaria, con un margine di sicurezza di qualche giorno lavorativo.
- **Trasmettere in tempo, anche con dati non perfetti.** Un file spedito per tempo e poi corretto entro cinque giorni non comporta sanzioni; uno spedito in ritardo sì.
- **Verificare subito la ricevuta.** Lo scarto va individuato il prima possibile, perché la ritrasmissione protetta deve restare entro i cinque giorni.
- **Rinviare solo le certificazioni scartate** quando lo scarto è parziale.
- **Archiviare le ricevute** di invio e di scarto: provano che il primo invio era avvenuto in tempo.
- **Se la scadenza è comunque superata,** trasmettere entro sessanta giorni per ottenere la sanzione di 33,33 euro, valutando il ravvedimento operoso.

Rimane infine una distinzione da tenere a mente: la scadenza qui trattata attiene alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. La consegna della certificazione al percipiente segue scadenze e conseguenze proprie, e va gestita a parte.

DOMANDE FREQUENTI

SE INVIO LA CU PER LA PRIMA VOLTA ENTRO CINQUE GIORNI EVITO LA SANZIONE?

No. I cinque giorni non prorogano il termine ordinario del primo invio. La finestra protegge la correzione di una certificazione trasmessa tempestivamente e, alle condizioni previste, la ritrasmissione dopo uno scarto; la prima trasmissione successiva alla scadenza resta tardiva.

QUANTO COSTA REGOLARIZZARE UNA CU ENTRO SESSANTA GIORNI?

La sanzione ordinaria è di 100 euro per certificazione, con un massimo di 50.000 euro per sostituto. Se la certificazione viene regolarizzata correttamente entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce a un terzo, pari a 33,33 euro, con un limite di 20.000 euro.

POSSO USARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER UNA CU TARDIVA?

Sì. La circolare 12/E del 31 maggio 2024 ha ammesso il ravvedimento anche per le Certificazioni Uniche trasmesse in ritardo. Le riduzioni dipendono dal momento della regolarizzazione: le frazioni applicabili devono essere controllate sul testo vigente, insieme alla trasmissione della CU corretta.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/certificazione-unica-tardiva-sanzioni-cinque-giorni-ravvedimento/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

LAVORO & PROFESSIONI

12 MIN LETTURA 12/11/2026

Crediti acquistati dai professionisti: differenziali tassati al 26%

Crediti acquistati dai professionisti: il D.Lgs. 148/2026 tassa il differenziale con imposta sostitutiva del 26%. Calcolo, decorrenza e opzione retroattiva. Quando un professionista compra crediti d'imposta, soprattutto quelli originati dai bonus edilizi, e li paga meno del valore nominale, ne ricava un beneficio economico che coincide con lo scarto fra le due cifre. Per molto tempo il fisco non ha avuto una regola netta per tassare questo beneficio. Con l'articolo 3 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (il decreto Omnibus), sono stati inseriti due nuovi commi, il 3-quater e il 3-quinquies, nell'articolo 54 del Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Professionisti.

Norme chiave
TUIR, art. 54, commi 3-quater e 3-quinquies · D.Lgs. 148/2026, art. 3 · D.Lgs. 192/2024, art. 5 · D.L. 34/2020, art. 121 · D.Lgs. 461/1997, art. 5 · D.P.R. 322/1998, art. 2, comma 8.

Destinatari
Professionisti individuali, studi associati e consulenti che gestiscono crediti d'imposta acquistati nell'attività.

Punto pratico
Per ogni credito ricostruisci data di acquisto, prezzo, valore nominale e quote compensate o cedute; attribuisci il costo pro quota e calcola il margine al 26%. Per acquisti dal 2024 all'11 agosto 2026 confronta le annualità da integrare e il divieto di rimborso prima di optare.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chiarito il regime di tassazione e l'impatto contributivo sui differenziali positivi derivanti dall'acquisto di crediti agevolativi.
- 💡 **Impatto operativo:** Definizione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dei contributi previdenziali sui margini di realizzo da crediti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare attentamente la posizione INPS per evitare recuperi contributivi e sanzioni per omessa contribuzione sui proventi finanziari.

Quando un professionista compra crediti d'imposta, soprattutto quelli originati dai bonus edilizi, e li paga meno del valore nominale, ne ricava un beneficio economico che coincide con lo scarto fra le due cifre. Per molto tempo il fisco non ha avuto una regola netta per tassare questo beneficio. Con l'articolo 3 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (il decreto Omnibus), sono stati inseriti due nuovi commi, il 3-quater e il 3-quinquies, nell'articolo 54 del Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi. Il principio è lineare: il margine positivo, ossia lo scarto fra ciò che il professionista ottiene dal credito e il costo sostenuto per procurarselo, continua a far parte del reddito di lavoro autonomo, ma sconta un'imposta sostitutiva del 26% in luogo dell'Irpef. Il costo di acquisto viene imputato proporzionalmente alla quota di credito compensata o ceduta. Il regime è obbligatorio per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026, mentre si può optare per esso per quelli acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Rimangono irrisolte le questioni su Irap, contributi previdenziali e perdite da cessione.

IL PROBLEMA: UN ACQUISTO DA CUI NASCE UN MARGINE

Chi ha seguito il mercato dei bonus edilizi conosce bene il punto di partenza. Dopo lo stop allo sconto in fattura e alla cessione, numerosi crediti previsti dall'articolo 121, comma 2, del D.L. 34/2020 sono stati proposti sul mercato con uno sconto. Un professionista, oppure uno studio associato, può acquistarne uno da 100.000 euro versando, ad esempio, 90.000 euro, e poi impiegarlo in compensazione nell'F24 per saldare imposte e contributi. Il beneficio, però, non si manifesta quando si compra: appare soltanto nel momento in cui il credito viene usato o rivenduto a un terzo.

Il problema fiscale ha dunque due facce. Bisogna capire se quel margine costituisca reddito e, se sì, in quale anno e secondo quale criterio debba essere tassato. Nel tempo la risposta è cambiata più di una volta, ed è utile ripercorrerla per comprendere le ragioni dell'intervento del legislatore.

EVOLUZIONE NORMATIVA: DALL'IRRILEVANZA ALL'ONNICOMPRENSIVITÀ

Nella risposta a interpello n. 472 del 30 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate aveva considerato priva di rilievo fiscale, per il lavoratore autonomo acquirente, la differenza fra il valore nominale e il prezzo corrisposto. La motivazione era che nessuna delle categorie reddituali indicate dall'articolo 6 del Tuir poteva ospitare quel componente.

Lo scenario è cambiato con la riforma del reddito di lavoro autonomo, realizzata dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192. Con essa è stato introdotto il principio di onnicomprensività: il reddito di lavoro autonomo risulta dalla differenza fra l'insieme delle somme e dei valori percepiti nel periodo d'imposta, a qualsiasi titolo, in connessione con l'attività professionale, e le spese sostenute nello stesso periodo. Sulla base di tale principio, le risposte a interpello n. 171/2025 e n. 6/2026 hanno attribuito rilevanza fiscale ai crediti acquistati dal 2024: il costo di acquisto era deducibile nell'anno del pagamento, mentre il valore nominale del credito concorreva al reddito negli anni in cui avveniva la compensazione. Questi riferimenti provengono dalla fonte di prassi consultata e non sono stati verificati sui testi originali.

Un simile approccio generava uno sfasamento temporale. Il costo poteva essere dedotto per intero in un solo anno, mentre il valore nominale emergeva a quote negli anni seguenti. Il risultato finale complessivo era corretto, ma la ripartizione fra le annualità non rispecchiava il margine effettivamente maturato in ciascuna di esse. Per i crediti che ricadono nella nuova disciplina, il D.Lgs. 148/2026 supera questo schema: si tassa il differenziale positivo effettivo e il costo viene imputato pro quota all'importo utilizzato.

AMBITO DI APPLICAZIONE: SOGGETTI E CREDITI INTERESSATI

Sono interessati gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito secondo l'articolo 54 del Tuir, cioè i professionisti individuali e gli studi associati. Ciò che rileva è che l'acquisto del credito sia riconducibile all'attività professionale. Le risposte di prassi citate dagli esperti riguardano per lo più acquisti compiuti da associazioni professionali, per cui nel caso del professionista individuale la riconducibilità va accertata volta per volta. Quando il denaro impiegato per comprare il credito proviene da risparmi personali, il collegamento con l'attività non può darsi per scontato. Anche l'uso a cui il credito è destinato, per esempio il pagamento di imposte e contributi legati all'attività, è un elemento indicativo utile, ma non sufficiente da solo.

Sul piano oggettivo, rientrano nel reddito i differenziali positivi che derivano dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli risultanti dalla liquidazione delle imposte. La norma richiama in modo esplicito i crediti dei bonus previsti dall'articolo 121, comma 2, del D.L. 34/2020: interventi edilizi, di efficientamento energetico, antisismici, di recupero delle facciate, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, colonnine di ricarica, eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono invece estranee all'imposta sostitutiva tre situazioni:

- i crediti che discendono dalla liquidazione delle imposte, per esempio il credito Iva o Irpef che emerge dalla dichiarazione;
- i crediti ottenuti come corrispettivo di una prestazione professionale;
- i margini conseguiti da persone fisiche che acquistano crediti al di fuori dell'attività professionale, per le quali, stando alla prassi richiamata, rimane ferma l'irrilevanza del differenziale.

CREDITO COME COMPENSO: L'IPOTESI ESCLUSA

Vale la pena soffermarsi sulla seconda esclusione, perché nella pratica è la più diffusa. Se un professionista riceve un credito d'imposta in pagamento della prestazione eseguita, non ha acquistato alcunché per trarne un margine: il credito è soltanto la forma con cui il cliente lo remunera. In tale ipotesi il valore del credito entra nel reddito professionale via via che viene compensato, per gli importi effettivamente utilizzati in ciascun periodo d'imposta. L'imposta sostitutiva non trova applicazione.

Un esempio rende l'idea. Un consulente riceve, per un incarico concluso, un credito di 8.000 euro. Se nell'anno ne compensa 3.000 euro, tali 3.000 euro confluiscono nel reddito di quell'anno e sono tassati in via ordinaria. Per prevenire contestazioni è opportuno documentare, con contratto, fattura e atti di cessione, l'origine del credito e il suo nesso con il compenso.

COMPENSAZIONE: IL COSTO SI RIPARTISCE PROPORZIONALMENTE

Se il credito è impiegato in compensazione, il differenziale positivo si determina imputando alla quota compensata la porzione proporzionale del costo di acquisto. Concretamente si mette in rapporto il prezzo pagato con il valore nominale e si applica tale rapporto all'importo compensato nell'anno. La formula è: differenziale = importo compensato meno (importo compensato x prezzo di acquisto / valore nominale).

Il costo originario, dunque, non è più una spesa interamente deducibile nell'anno del pagamento. Diventa il parametro con cui si misura il margine della sola parte di credito effettivamente realizzata. Il meccanismo si chiarisce con un esempio numerico.

DATO	IMPORTO
Valore nominale del credito acquistato	100.000 euro
Prezzo di acquisto	90.000 euro
Quota compensata nell'anno X	40.000 euro
Costo proporzionale (40.000 x 90%)	36.000 euro
Differenziale positivo	4.000 euro
Imposta sostitutiva al 26%	1.040 euro

Se l'anno dopo la quota residua di 60.000 euro viene compensata interamente, il costo rimanente è pari a 54.000 euro e il differenziale aggiuntivo a 6.000 euro. Il margine complessivo sottoposto a tassazione è perciò di 10.000 euro, ovvero lo scarto fra valore nominale e prezzo pagato. Il calcolo va sempre riferito alle somme compensate nel periodo, fatte salve le regole sulla scadenza e sulla perdita delle quote non utilizzate.

CESSIONE: CORRISPETTIVO E COSTO RESIDUO A CONFRONTO

Quando il credito è ceduto, il differenziale è dato dallo scarto fra il corrispettivo incassato e il costo di acquisto riferibile alla quota ceduta. Il valore nominale non funziona da parametro di realizzo: conta solo ciò che il professionista incassa effettivamente. Se la cessione investe l'intero credito e interviene prima di qualunque compensazione, l'intero costo è attribuito alla cessione.

Nella prima ipotesi, un credito da 100.000 euro comprato a 80.000 euro e ceduto per intero a 90.000 euro genera un differenziale di 10.000 euro e un'imposta sostitutiva di 2.600 euro.

Il caso misto è più complesso: una parte del credito viene compensata e la restante ceduta. Il costo originario deve essere suddiviso fra le due operazioni, e la porzione già imputata alla compensazione non può essere riconosciuta una seconda volta. Si consideri un credito da 100.000 euro acquistato a 80.000 euro, compensato per 40.000 euro e poi ceduto, per i residui 60.000 euro, a 54.000 euro.

OPERAZIONE	COSTO PROPORZIONALE	DIFFERENZIALE	IMPOSTA AL 26%
Compensazione di 40.000 euro	32.000 euro	8.000 euro	2.080 euro
Cessione di 60.000 euro a 54.000 euro	48.000 euro	6.000 euro	1.560 euro
Totale	80.000 euro	14.000 euro	3.640 euro

Il totale corrisponde allo scarto fra quanto il professionista ha recuperato (40.000 + 54.000 = 94.000 euro) e quanto ha speso (80.000 euro). Il costo imputato alla cessione, 48.000 euro, è pari al costo complessivo diminuito della quota già assorbita dalla compensazione, 32.000 euro.

IMPOSTA SOSTITUTIVA: ALIQUOTA, VERSAMENTO E CONTENZIOSO

L'aliquota è quella fissata dall'articolo 5 del D.Lgs. 461/1997, richiamato anche dall'articolo 304, commi da 1 a 5, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027: allo stato attuale è il 26%, la medesima dei redditi diversi di natura finanziaria. Il differenziale, tuttavia, rimane una componente del reddito di lavoro autonomo. L'imposta prende il posto dell'Irpef e delle addizionali.

Il pagamento è eseguito direttamente, secondo i termini e le modalità stabiliti per il saldo delle imposte sui redditi che risultano dalla dichiarazione. In materia di liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso si applicano le regole delle imposte sui redditi. La disciplina è riprodotta nel nuovo testo unico, in cui l'articolo 56 si arricchisce dei commi 6-bis e 6-ter per raccordare le due norme.

DECORRENZA E OPZIONE: IL REGIME TRANSITORIO

Il regime è obbligatorio per i crediti acquistati in ambito professionale a partire dal 12 agosto 2026, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026. Rileva la data di acquisto, non quella di utilizzo. Per individuarla occorre guardare alla disciplina civilistica dell'accordo di cessione e alle eventuali condizioni da cui dipendono i suoi effetti. Per i crediti da bonus edilizi incidono inoltre gli elementi documentali e la disponibilità del credito sulla Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate.

Ai professionisti è poi riconosciuta la facoltà di applicare il nuovo regime ai crediti acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, vale a dire quelli comprati dal 1° gennaio 2024 all'11 agosto 2026. Se la dichiarazione dell'anno coinvolto è già stata trasmessa, l'opzione si esercita mediante dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998. Per i crediti acquistati prima del 2024 continua a valere il trattamento della risposta a interpello n. 6/2026, secondo la quale né il differenziale né le quote utilizzate in compensazione hanno rilievo reddituale nel caso esaminato.

La scelta non equivale a una semplice variazione di aliquota. Si devono ricostruire con coerenza tutte le annualità coinvolte, poiché non è sufficiente applicare il 26% alle quote future: occorre rielaborare gli anni in cui il costo è già stato dedotto o il valore nominale già tassato secondo il vecchio impianto. La norma esclude inoltre il rimborso delle maggiori imposte eventualmente pagate. La convenienza dipende pertanto dalla deduzione già goduta, dalle quote utilizzate, dal credito residuo, dalla situazione reddituale dei diversi anni e da questo divieto di rimborso. Chi intende optare dovrebbe controllare anche i termini per la dichiarazione integrativa dell'anno interessato, perché alcune fonti segnalano scadenze ravvicinate per il periodo d'imposta 2025 (dato non verificato sul testo ufficiale) e l'assenza di campi dichiarativi e codici tributo specifici per i crediti acquistati nel 2024 e nel 2025.

PUNTI APERTI: IRAP, CONTRIBUTI E PERDITE

La nuova norma non scioglie ogni nodo. Un primo dubbio concerne il legame fra acquisto e attività, in particolare per il professionista individuale, come già osservato. Un secondo riguarda il differenziale negativo: la disposizione regola solo i margini positivi e non chiarisce se la cessione a un prezzo inferiore al costo residuo produca una perdita deducibile.

Restano inoltre incerti gli effetti su Irap e contributi previdenziali. Per l'imposta sostitutiva manca una norma che la escluda dalla base imponibile Irap o dal contributo soggettivo dovuto alla cassa di previdenza. Dato che la disciplina è inserita nel reddito di lavoro autonomo, si può ritenere che il margine conti anche ai fini contributivi, argomento su cui le singole casse potrebbero orientarsi diversamente. In attesa di chiarimenti ufficiali, la prudenza suggerisce di controllare le regole della propria cassa e di documentare con cura l'intera catena dell'operazione: contratto di acquisto, prezzo pagato, utilizzi in compensazione e cessioni successive.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO VIENE TASSATO IL MARGINE SUI CREDITI ACQUISTATI DAL PROFESSIONISTA?

Il beneficio emerge quando il credito viene compensato oppure ceduto, non al momento dell'acquisto. Il differenziale positivo sconta l'imposta sostitutiva del 26% e il costo di acquisto viene attribuito proporzionalmente alla quota di credito effettivamente utilizzata o ceduta.

COME SI CALCOLA IL MARGINE QUANDO COMPENSO SOLTANTO UNA PARTE DEL CREDITO?

Alla quota compensata si sottrae il costo di acquisto riferibile proporzionalmente a quella quota. Nell'esempio di un credito nominale di 100.000 euro acquistato a 90.000 euro, compensarne 40.000 comporta un costo attribuito di 36.000 euro, un margine di 4.000 euro e un'imposta di 1.040 euro.

IL CREDITO RICEVUTO COME PAGAMENTO DI UNA PRESTAZIONE SEGUE LO STESSO REGIME?

No. Il credito ricevuto come compenso professionale è escluso dall'imposta sostitutiva descritta. Il suo valore entra nel reddito professionale quando viene compensato, per gli importi effettivamente utilizzati nel periodo; contratto, fattura e atti di cessione devono documentarne l'origine.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/crediti-acquistati-dai-professionisti-margini-imposta-sostitutiva-26/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

10 MIN LETTURA 12/11/2026

Fatture a cavallo d'anno: la detrazione IVA e il nodo di dicembre

Il correttivo Omnibus allunga i termini di detrazione IVA per le fatture a cavallo d'anno, ma la liquidazione di dicembre resta un problema aperto. È un fastidio noto a chiunque tenga la contabilità IVA: documenti che spuntano nei primissimi giorni di gennaio ma che si riferiscono a operazioni concluse a dicembre dell'anno prima. Su questo punto specifico, il correttivo Omnibus ha semplificato non poco la vita di professionisti e imprese: oggi la detrazione dell'imposta può essere agganciata all'anno in cui è sorto il diritto, pur se il documento compare solo nell'esercizio seguente.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.Lgs. 148/2026, art. 12 · Artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972 · Art. 1 D.P.R. 100/1998.

Destinatari
Imprese, professionisti e consulenti che gestiscono la contabilità IVA e la chiusura di fine anno.

Punto pratico
Le fatture di dicembre ricevute a gennaio possono essere ricondotte, tramite un'apposita sezione del registro acquisti, alla dichiarazione IVA dell'anno precedente. Non è invece chiaro se possano concorrere già alla liquidazione di dicembre: fino a un chiarimento, conviene trattarle come recuperabili solo in dichiarazione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il correttivo Omnibus amplia la facoltà di retro-imputare la detrazione IVA all'anno di effettuazione registrando le fatture a cavallo d'anno nell'apposito sezionale.
- 💡 **Impatto operativo:** Possibilità di recuperare tempestivamente l'IVA a credito applicando le aliquote e il pro rata dell'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la registrazione nel sezionale richiede separata evidenza per non duplicare la detrazione e va perfezionata entro la dichiarazione IVA.

È un fastidio noto a chiunque tenga la contabilità IVA: documenti che spuntano nei primissimi giorni di gennaio ma che si riferiscono a operazioni concluse a dicembre dell'anno prima. Su questo punto specifico, il correttivo Omnibus ha semplificato non poco la vita di professionisti e imprese: oggi la detrazione dell'imposta può essere agganciata all'anno in cui è sorto il diritto, pur se il documento compare solo nell'esercizio seguente. Resta però un limite: l'apertura vale per la dichiarazione annuale, non necessariamente per l'ultima liquidazione periodica dell'anno. Fra questi due momenti, si vedrà, il coordinamento normativo non è completo, e chi si trova a gennaio una fattura di dicembre con un'IVA di importo significativo deve mettere in conto che il recupero dell'imposta rischia di arrivare con qualche settimana di ritardo rispetto alle attese.

CORRETTIVO OMNIBUS: COME CAMBIANO GLI ARTT. 19 E 25 DEL DECRETO IVA

A intervenire sugli articoli 19 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cioè il decreto che disciplina l'IVA, è l'articolo 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148: il correttivo Omnibus, uscito in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto 2026. Le due norme toccano, rispettivamente, il diritto alla detrazione e gli obblighi di registrazione delle fatture d'acquisto, e finora avevano fissato un vincolo temporale piuttosto stringente.

Nella versione precedente, l'articolo 25 vincolava la registrazione della fattura all'anno di ricezione, richiedendo espressamente che l'annotazione riportasse il "medesimo anno" in cui il documento era arrivato. Il correttivo cancella questo vincolo e, allo stesso tempo, estende il termine per l'annotazione fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. La medesima estensione compare anche nell'articolo 19, per l'esercizio del diritto alla detrazione: oggi può avvenire, al più tardi, con la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Sul piano pratico, a beneficiarne sono soprattutto le fatture che arrivano a cavallo fra due esercizi. Basti pensare a un'operazione compiuta a dicembre 2026 la cui fattura arriva a gennaio 2027: prima del correttivo, ricevere il documento nell'anno nuovo faceva slittare automaticamente la detrazione al 2027. Con le condizioni richieste, oggi l'imposta può invece confluire nella dichiarazione IVA del 2026, ossia nell'anno in cui l'operazione è avvenuta e il diritto alla detrazione è nato.

REGISTRO ACQUISTI: LA SEZIONE CHE TIENE DISTINTI I DOCUMENTI A CAVALLO D'ANNO

Poter agganciare la detrazione all'anno precedente non autorizza a trattare la fattura come un documento qualunque fra quelli arrivati nel nuovo esercizio. Occorre una gestione contabile capace di tenere separati due piani: da una parte i documenti che rientrano regolarmente nelle liquidazioni periodiche dell'anno in cui vengono ricevuti, dall'altra quelli che, benché pervenuti nel nuovo anno, sono destinati a confluire nella dichiarazione dell'esercizio precedente.

Proprio per scongiurare che il documento finisca per sbaglio nelle liquidazioni dell'anno nuovo, è possibile ricorrere a una sezione dedicata del registro IVA acquisti, riservata alle sole fatture ricevute nell'anno successivo per cui si vuole esercitare la detrazione con riferimento all'esercizio precedente. Una fattura legata a un'operazione di dicembre 2026, arrivata a gennaio 2027 e annotata in questa sezione, concorrerà quindi alla detrazione indicata nella dichiarazione IVA 2027, ma riferita al periodo d'imposta 2026.

Su questo aspetto il correttivo risolve in modo completo la questione dell'imputazione annuale: al contribuente non capiterà più di perdere, per un semplice ritardo postale o amministrativo del fornitore, il diritto a detrarre l'imposta nell'anno giusto. Resta invece aperta una questione che riguarda un momento precedente rispetto alla dichiarazione: la liquidazione periodica di dicembre.

REGOLA DEI 15 GIORNI: PERCHÉ NON SI APPLICA AL PASSAGGIO D'ANNO

Come regola generale, l'articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 ammette che nella liquidazione di un dato mese rientri anche l'IVA dei documenti ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'operazione. È la nota regola del 15, che nel corso dell'anno opera senza grandi complicazioni: una fattura riferita a un'operazione di novembre e arrivata entro il 15 dicembre può di norma entrare nella liquidazione di novembre.

La stessa norma prevede però un'eccezione esplicita per i documenti riferiti a operazioni dell'anno precedente. Il passaggio fra dicembre e gennaio, dunque, si comporta diversamente da tutti gli altri cambi di mese: una fattura riferita a un'operazione di dicembre 2026 e arrivata, poniamo, il 10 gennaio 2027 riguarda un'operazione dell'anno prima e rientra a tutti gli effetti nell'eccezione del D.P.R. n. 100/1998, rimanendo perciò fuori dalla liquidazione di dicembre.

Questa disposizione non è stata sfiorata dal correttivo Omnibus, che è intervenuto sugli articoli 19 e 25 del decreto IVA, non sull'articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998: una norma che disciplina un aspetto differente, cioè non l'anno a cui agganciare la detrazione in dichiarazione, bensì quali documenti possano entrare nella liquidazione periodica del mese in cui l'operazione è stata effettuata. Ne deriva che la cancellazione del vincolo del "medesimo anno" dall'articolo 25 non si riverbera automaticamente sulla liquidazione di dicembre.

DUE PIANI DISTINTI: DICHIARAZIONE ANNUALE E LIQUIDAZIONE PERIODICA SEGUONO BINARI DIVERSI

Il punto da tenere fermo, per non fare confusione, è che oggi la disciplina della detrazione viaggia su due piani distinti, retti da norme diverse fra loro. Da un lato, il nuovo articolo 25 del decreto IVA permette di ricondurre all'anno precedente la detrazione di un documento ricevuto nell'esercizio seguente, gestendola tramite il registro acquisti e la dichiarazione annuale. Dall'altro, l'articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998 stabilisce, su un binario autonomo, quali documenti possano rientrare nella liquidazione periodica del mese in cui l'operazione è avvenuta. Ed è proprio su questo secondo binario che l'eccezione di fine anno sopravvive, non essendo stata rimossa dal correttivo.

Chi si vede recapitare il 10 gennaio 2027 una fattura riferita a un'operazione di dicembre 2026 si trova così in una posizione singolare: da un lato può riportare la detrazione al 2026 tramite la dichiarazione annuale, grazie alla sezione dedicata del registro acquisti appena vista; dall'altro non ha ancora un fondamento normativo altrettanto solido per fare rientrare la stessa imposta direttamente nella liquidazione di dicembre 2026. Non è un dettaglio da poco che il correttivo abbia toccato proprio gli articoli 19 e 25, senza cambiare nulla nella disposizione sulle liquidazioni periodiche: una scelta, deliberata o no, che lascia scoperto esattamente questo passaggio.

EFFETTO FINANZIARIO: QUANTO COSTA LO SLITTAMENTO FRA DICEMBRE E LA DICHIARAZIONE

Va detto con chiarezza che, dopo il correttivo, non è più in discussione la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione nell'anno corretto: quella possibilità oggi esiste, ed è un passo avanti concreto rispetto alla disciplina precedente. Ciò che cambia riguarda piuttosto il momento in cui l'imposta torna effettivamente disponibile in termini di cassa.

Quando l'IVA di una fattura di dicembre, arrivata nei primi giorni di gennaio, non può entrare già nella liquidazione di dicembre ma solo nella dichiarazione annuale, si genera uno sfasamento finanziario fra la chiusura dell'ultima liquidazione periodica dell'anno e il momento in cui il credito compare in dichiarazione. Per importi contenuti la questione resta marginale, ma cambia peso quando, nei primi giorni di gennaio, arrivano documenti con IVA rilevante legati a operazioni chiuse nell'ultimo tratto dell'anno: in questi casi l'impresa sostiene comunque subito l'esborso finanziario connesso all'operazione, però recupera l'imposta detraibile con settimane o addirittura

mesi di ritardo rispetto a quanto accadrebbe se la regola del 15 gennaio operasse senza l'eccezione di fine anno.

Un esempio numerico rende meglio l'idea. Un'impresa riceve il 12 gennaio 2027 una fattura da € 50.000 più IVA al 22%, dunque € 11.000 di imposta, riferita a una fornitura effettuata il 20 dicembre 2026. Per effetto del correttivo, può annotare il documento nella sezione dedicata del registro acquisti e recuperare gli € 11.000 nella dichiarazione IVA 2027, riferita al 2026. Non può invece, allo stato attuale della normativa, detrarre lo stesso importo già nella liquidazione di dicembre 2026: l'imposta rimane dunque "congelata" per l'intervallo che separa la chiusura dell'ultima liquidazione dalla presentazione della dichiarazione annuale, salvo eventuali chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria o un successivo intervento del legislatore.

COSA FARE ORA: I CONTROLLI DA FARE PRIMA DELLA CHIUSURA DELL'ANNO

In assenza di un chiarimento ufficiale o di un intervento correttivo sull'articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998, chi cura la contabilità IVA di un'azienda farebbe bene ad attivarsi su alcuni fronti concreti. Il primo è predisporre, o controllare che sia già presente nel gestionale, la sezione del registro acquisti riservata alle fatture ricevute nel nuovo anno ma riferibili, ai fini della detrazione, all'esercizio precedente: è lo strumento che il correttivo offre per non perdere il diritto alla detrazione nell'anno giusto.

Il secondo accorgimento è non presumere, quando si pianifica la liquidità di inizio anno, che l'IVA delle fatture di dicembre ricevute nei primi giorni di gennaio sia già utilizzabile in compensazione nella liquidazione di dicembre: finché non arriva un chiarimento normativo o di prassi, è prudente considerare quell'imposta recuperabile soltanto con la dichiarazione annuale. Il terzo è tenere d'occhio l'evoluzione normativa e di prassi sul tema, perché la mancata armonizzazione fra il nuovo articolo 25 e l'articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998 è un'anomalia che l'Amministrazione finanziaria o il legislatore potrebbero sanare con un intervento futuro, tanto più che il correttivo ha già mostrato l'intenzione di semplificare la gestione delle fatture a cavallo d'anno.

DOMANDE FREQUENTI

UNA FATTURA DI DICEMBRE RICEVUTA A GENNAIO PUÒ ESSERE DETRATTA NELL'ANNO PRECEDENTE?

Il correttivo descritto consente, alle condizioni richieste, di ricondurre la detrazione all'anno in cui il diritto è sorto attraverso la dichiarazione annuale. Il documento va gestito separatamente dalle fatture che partecipano alle liquidazioni periodiche dell'anno in cui viene ricevuto.

LA REGOLA DEL GIORNO 15 VALE ANCHE PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO?

L'articolo 1 del D.P.R. 100/1998 prevede un'eccezione per i documenti riferiti a operazioni dell'anno precedente. Il correttivo interviene sugli articoli 19 e 25 del decreto IVA, senza eliminare questa eccezione: non autorizza quindi automaticamente la detrazione nella liquidazione di dicembre.

COME ORGANIZZO IL REGISTRO ACQUISTI PER QUESTE FATTURE?

È possibile utilizzare una sezione dedicata alle fatture ricevute nel nuovo anno ma destinate alla dichiarazione dell'esercizio precedente. Questa separazione evita che gli stessi documenti confluiscano per errore nelle liquidazioni periodiche dell'anno di ricezione e aiuta a pianificare il ritardo nel recupero dell'imposta.

ITER PROCEDURALE: FATTURE A CAVALLO D'ANNO & REGISTRO SEZIONALE

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **RICONCILIAZIONE SDI FATTURE TARDIVE**
   Identificare le fatture ricevute a inizio anno con data di effettuazione dell'operazione riferita all'anno precedente.
2. **ISTITUZIONE REGISTRO SEZIONALE IVA**
   Creare una sezione dedicata del registro IVA acquisti per i documenti con detrazione retro-imputata.
3. **APPLICAZIONE REGOLE ANNO D'ORIGINE**
   Calcolare la detrazione IVA con la percentuale di detraibilità e pro rata del periodo d'imposta in cui l'imposta è divenuta esigibile.
4. **CHIUSURA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**
   Completare la registrazione entro il termine perentorio di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno dell'operazione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/fatture-a-cavallo-danno-detrazione-iva-liquidazione-dicembre/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

LAVORO & PROFESSIONI

7 MIN LETTURA 12/11/2026

Assunzione di dipendenti nel forfettario: gli obblighi del datore

Chi sta nel regime forfettario ha facoltà di assumere personale, e tuttavia non gode per questo di uno statuto di datore alleggerito. Prima che il rapporto prenda avvio è tenuto a trasmettere la comunicazione obbligatoria, a far riferimento al contratto collettivo di categoria, a preparare i cedolini, a compilare il Libro unico e a corrispondere i contributi INPS insieme ai premi INAIL. A ciò si aggiunge il prelievo delle ritenute IRPEF e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, perché l'esonero che il forfettario ottiene in via generale lascia fuori gli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
Legge 190/2014, art. 1, commi 54 e 69 · D.P.R. 600/1973, artt. 23 e 24 · TUIR, artt. 50 e 60 · D.L. 34/2019, art. 6 · D.Lgs. 81/2008.

Destinatari
Imprenditori e professionisti forfettari che assumono dipendenti o collaboratori e consulenti del lavoro.

Punto pratico
Somma retribuzioni e oneri rilevanti dell'anno precedente e confrontali con il limite di 20.000 euro. Prima dell'avvio trasmetti UNILAV e organizza contratto, sicurezza e paghe, includendo ritenute IRPEF, contributi e dichiarazioni del personale.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chi sta nel regime forfettario ha facoltà di assumere personale, e tuttavia non gode per questo di uno statuto di datore alleggerito.
- 💡 **Impatto operativo:** Quando l'anno si chiude, procede con il conguaglio, la Certificazione unica e il modello 770.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Versare lo stipendio senza trattenere l'IRPEF apre al datore il fronte del recupero della ritenuta, con sanzioni e interessi, e in più complica la rivalsa nei confronti del dipendente.

Chi sta nel regime forfettario ha facoltà di assumere personale, e tuttavia non gode per questo di uno statuto di datore alleggerito. Prima che il rapporto prenda avvio è tenuto a trasmettere la comunicazione obbligatoria, a far riferimento al contratto collettivo di categoria, a preparare i cedolini, a compilare il Libro unico e a corrispondere i contributi INPS insieme ai premi INAIL. A ciò si aggiunge il prelievo delle ritenute IRPEF e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, perché l'esonero che il forfettario ottiene in via generale lascia fuori gli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973. Quando l'anno si chiude, procede con il conguaglio, la Certificazione unica e il modello 770. Dal lato tributario gli tocca poi tenere d'occhio la soglia di 20.000 euro lordi riferita alle spese di personale dell'anno prima: se la oltrepassa, il regime salta a partire dall'anno seguente. E siccome il coefficiente ingloba già i costi reali, né le retribuzioni né i contributi trovano deduzione voce per voce nel reddito forfettario.

ASSUMERE RESTA CONSENTITO

Dentro il forfettario non c'è alcuna preclusione al lavoro subordinato, all'apprendistato o alle collaborazioni. Quanti sono i dipendenti, però, è un dato che pesa sul requisito quantitativo e sulla convenienza effettiva del regime.

Sicurezza e salute, gestione dell'orario, ferie, paga, trattamento di fine rapporto e qualunque altro adempimento del diritto del lavoro restano in capo al datore. Che il titolare applichi un certo regime fiscale non cambia nulla dei diritti di chi lavora per lui.

LA SOGLIA DEI 20.000 EURO LORDI

Perché il forfettario sia praticabile, la somma delle spese che il comma 54, lettera b), prende in esame nell'anno prima deve restare entro 20.000 euro lordi. In quel conteggio rientrano il lavoro accessorio, i dipendenti, le collaborazioni richiamate dall'articolo 50 del TUIR, gli utili spettanti agli associati in partecipazione quando rilevano e le prestazioni dell'imprenditore e dei suoi familiari di cui all'articolo 60.

Fermarsi al netto del cedolino non basta. Il testo normativo abbraccia le retribuzioni e gli oneri che nomina in modo esplicito, per cui occorre un prospetto quadrato con paghe e contabilità.

DA QUANDO SCATTA L'EFFETTO DEL SUPERAMENTO

Poniamo che nel 2026 le spese rilevanti arrivino a 24.000 euro: per tutto il 2026 il contribuente resta nel forfettario senza scossoni, ma dal 2027 il requisito viene meno. Si

tratta di un meccanismo diverso da quello legato al tetto di 100.000 euro di ricavi o compensi, il cui sforamento può far decadere il regime già in corso d'anno.

Se l'anno dopo il personale diminuisce, un rientro più avanti diventa possibile, a patto che gli altri requisiti reggano e che la spesa dell'anno precedente sia di nuovo sotto la soglia.

LE RITENUTE IRPEF VANNO COMUNQUE OPERATE

Molte ritenute il comma 69 le toglie di mezzo per il forfettario, però tiene ferme in modo esplicito quelle degli articoli 23 e 24 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Spetta quindi al datore quantificare ritenute, detrazioni, trattamento integrativo dove spetta e addizionali.

La versione iniziale affermava l'opposto. Versare lo stipendio senza trattenere l'IRPEF apre al datore il fronte del recupero della ritenuta, con sanzioni e interessi, e in più complica la rivalsa nei confronti del dipendente.

CONTRIBUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

Al datore tocca trattenere la quota previdenziale del dipendente, aggiungere quella a proprio carico, inviare i flussi UniEmens e curare la posizione INAIL in base al tipo di attività e al livello di rischio. Se poi ci sono sgravi contributivi, questi discendono dalle caratteristiche del lavoratore assunto e dalle condizioni del singolo incentivo, non dal fatto di essere forfettari.

Lo sconto INPS del 35% di cui il titolare artigiano o commerciante può beneficiare incide solo sui suoi contributi personali e lascia intatti quelli dovuti per i dipendenti.

COSA FARE PRIMA DI ASSUMERE

Prima del primo giorno di lavoro serve, fra le altre cose, spedire la comunicazione UNILAV, mettere per iscritto contratto e informativa, controllare inquadramento e livello, organizzare la sicurezza, la sorveglianza sanitaria nei casi in cui è richiesta e il Libro unico del lavoro.

Prendere qualcuno "in prova" saltando la comunicazione anticipata equivale a lavoro irregolare. Pure per poche ore o per un part-time la costituzione del rapporto va fatta a regola.

CEDOLINI, PAGAMENTI E DICHIARAZIONI

A ciascun periodo di paga corrispondono il prospetto paga, la registrazione delle presenze, i contributi e i relativi versamenti. Alla cessazione del rapporto, oppure alla fine dell'anno, si fa il conguaglio fiscale e si sistema il TFR.

È il datore a consegnare e inoltrare la Certificazione unica per dipendenti e assimilati, oltre a presentare il modello 770 su ritenute e versamenti. L'esonero dalla CU che vale per i compensi pagati a titolari forfettari è tutt'altra cosa rispetto alle CU dei propri dipendenti.

IL COSTO NON SI DEDUCE VOCE PER VOCE

Dentro il forfettario il reddito nasce dall'applicazione del coefficiente di redditività ai componenti positivi, e non dallo scarto fra ricavi e spese reali. Retribuzioni, contributi in capo al datore, consulenza del lavoro e premi INAIL non si portano in diminuzione in modo analitico.

Per questo un'impresa con un organico consistente può trovare più conveniente il regime ordinario ancora prima di toccare i 20.000 euro. Il calcolo di confronto va costruito mettendo a fianco imposte, IVA, costo del lavoro e oneri di contabilità.

UN CASO CONCRETO

Nel 2026 un artigiano paga 18.000 euro di retribuzione lorda e 5.000 euro di oneri rilevanti che ricadono nel perimetro del comma 54. La somma non si ferma a 18.000: arriva a 23.000 euro, e per il 2027 il requisito non regge.

Sempre nel 2026 quei salari non abbassano il reddito calcolato con il coefficiente. Il datore, ciononostante, seguita ad applicare ritenute e contributi per l'intera durata del rapporto.

PROMEMORIA OPERATIVO

1. stimare il costo totale e la soglia di 20.000 euro;
2. stabilire CCNL, livello e mansioni;
3. trasmettere l'UNILAV prima del primo giorno;
4. avviare paghe, LUL, INPS e INAIL;
5. applicare ritenute e conguagli;
6. inoltrare CU, 770 e UniEmens;
7. riesaminare anno per anno la convenienza del regime.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 54, lettera b), e 69.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articoli 23 e 24.
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, articolo 6.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- Disciplina INPS, INAIL e contratto collettivo di riferimento.

Avvertenza redazionale: testo aggiornato al 25 agosto 2026. Gli obblighi in capo al datore vanno riscontrati sul rapporto e sul contratto collettivo che trovano applicazione nel caso concreto.

DOMANDE FREQUENTI

UN CONTRIBUENTE FORFETTARIO PUÒ ASSUMERE DIPENDENTI?

Sì. Il regime consente di assumere personale, ma restano tutti gli obblighi del datore: comunicazione preventiva, contratto, sicurezza, paghe, Libro unico, contributi INPS e premi INAIL. Occorre inoltre verificare il limite delle spese di personale e la convenienza economica del regime.

COSA SUCCEDE SE LE SPESE DEL PERSONALE SUPERANO 20.000 EURO?

La verifica riguarda le spese rilevanti dell'anno precedente, considerate al lordo secondo il perimetro normativo. Se nel 2026 la somma supera 20.000 euro, il requisito viene meno dal 2027; il superamento non comporta da solo l'uscita immediata nello stesso anno.

IL DATORE FORFETTARIO DEVE TRATTENERE L'IRPEF AI DIPENDENTI?

Sì. L'esonero generale dalle ritenute lascia ferme quelle sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il datore deve quindi effettuare ritenute e conguagli, oltre a consegnare e trasmettere la Certificazione unica e presentare il modello 770 per ritenute e versamenti.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/57-assunzione-di-dipendenti-nel-forfettario-gli-obblighi-del-datore/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOsocietario

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati